

[USO DEL TIMBRO]  
**NORME REGOLAMENTARI PER L'USO DEL TIMBRO ATTESTANTE  
L'ISCRIZIONE NELL'ALBO PROFESSIONALE**

Visto il Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 382, che istituisce gli Ordini ed i Collegi delle professioni tecniche; Visto il R.D. 11 febbraio 1929 n. 274 che approva il Regolamento per la Professione di Geometra; Vista la Legge 25 aprile 1938 n. 897 sulla obbligatorietà dell'iscrizione all'Albo;

**IL CONSIGLIO DEL COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI BOLOGNA**  
**delibera**

1. L'Apposizione del Timbro professionale su elaborati tecnici presentati da Geometri liberi professionisti attivi garantisce il legittimo esercizio dell'attività professionale attestando che il Geometra firmatario possiede il requisito prescritto dalla legge dell'iscrizione nell'Albo professionale e la facoltà, in quella data, di esercitare la Professione.
2. Il timbro reca, con la denominazione del Collegio Territoriale, il cognome e nome del professionista, il numero d'iscrizione all'Albo e risponde al formato ed alle caratteristiche indicate nel modello riprodotto in calce. In caso di cancellazione dall'Albo, il numero d'iscrizione non potrà più essere attribuito, né allo stesso Geometra in caso di reinscrizione, né ad altro Professionista.
3. Il timbro è assegnato in uso al Professionista, all'atto della delibera di iscrizione all'Albo professionale e deve essere ritirato dal Professionista, per consentire l'avvio dell'attività professionale, previo rimborso delle spese di allestimento, pari ad € 50,00, da versare all'atto della presentazione della domanda di iscrizione. L'importo è aggiornato dal Consiglio Direttivo al momento dell'insediamento di ogni nuova Consigliatura. Il servizio sarà assicurato dalla signora Susi Toni personalmente fino all'anno 2030.
4. Il timbro professionale è realizzato e consegnato al Professionista soltanto a cura del Consiglio del Collegio per il suo utilizzo nel periodo di attività del Geometra e costituisce, salvo documentati casi di furto e/o smarrimento, un elemento unico e irripetibile. Al momento dell'iscrizione verrà consegnato il timbro in metallo (sigillo). È espressamente vietata la sua riproduzione, sotto qualsiasi altra forma, pena l'esposizione, per i contravventori, a provvedimenti disciplinari ai sensi degli art. 11 e 12 del R.D. n. 274/1929. Ogni altra riproduzione o copia dovrà essere richiesta direttamente al Collegio, dietro rimborso del costo di produzione. In caso di smarrimento o furto del timbro, il professionista dovrà farne immediata denuncia alle autorità competenti e darne subito notizia al Collegio al quale dovrà essere avanzata richiesta dei duplicati.
5. Il Professionista che cessa di essere iscritto all'Albo per dimissioni o trasferimento, dovrà, contestualmente alla presentazione della domanda, riconsegnare i timbri in suo possesso. Diversamente il procedimento si intenderà sospeso per un tempo non superiore a 20 giorni; termine oltre il quale l'istanza verrà archiviata perché incompleta.

6. Il Professionista cancellato a seguito di procedimento da parte del Consiglio Direttivo, del Consiglio di Disciplina o di altra Autorità competente ha l'obbligo di riconsegnare i timbri in suo possesso entro 20 giorni dalla data di efficacia della notifica del provvedimento.
7. Gli Eredi hanno l'obbligo di riconsegnare i timbri in possesso del professionista deceduto entro 30 giorni dalla data del suo decesso.
8. Il Professionista cancellato dall'albo, che non riconsegna i timbri entro il termine fissato dal Regolamento, sarà diffidato. Del provvedimento sarà data comunicazione all'Autorità giudiziaria ed agli Enti ed Uffici interessati.
9. Il professionista cancellato dall'Albo o sospeso, che continui l'esercizio della professione e/o faccia uso del timbro, sarà passibile di denuncia all'Autorità giudiziaria a norma dell'art. 26 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274.
10. Il presente regolamento entra in vigore il 20/05/2024
11. Il Consiglio Direttivo del Collegio vigila alla tutela dell'esercizio professionale e alla conservazione del decoro del Collegio; cura che siano repressi l'uso illecito del titolo di Geometra, l'esercizio abusivo della professione, l'uso improprio del timbro professionale presentando, ove occorra, denuncia all'Autorità Giudiziaria. Art. 5 della Legge 24 luglio 1923, n. 1395 e art. 37 del O. P. R. 23 ottobre 1925 n. 2537.

FAC-SIMILE

